



MINISTERO dell'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. OLIVELLI"
Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)
☎ 030/881023 C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D
e-mail bsic82600d@istruzione.it - BSIC82600D@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale www.icsolivelli.edu.it

Circolare n.281

Villa Carcina, 03/04/2021

Ai genitori

Agli studenti

Ai docenti

I.C. Villa Carcina

ATTI

Oggetto: disposizioni attività didattiche in presenza e a distanza – D.L. 1° aprile 2021 n. 44.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 44/2021 che fornisce disposizioni per l'erogazione dei servizi didattici ed educativi dal 7 al 30 aprile 2021.

In particolare l'art 2. stabilisce che, salvo casi eccezionali, laddove la classificazione locale applicabile sia quella della **"Zona Rossa"**, **siano erogati in presenza i servizi didattici ed educativi sino alla prima classe della scuola secondaria di I grado** (quindi scuola dell'infanzia, scuola primaria e prima classe della scuola secondaria di I grado), **rimanendo le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado in DAD**, fatte salve le specifiche previsioni per **studenti con bisogni educativi speciali**.

In regione Lombardia, al rientro dalle vacanze pasquali, il 07 aprile 2021, saranno applicate, salvo future variazioni, le disposizioni da zona rossa sopra indicate.

Anticipo quindi quanto riportato, con riserva di modifiche o integrazioni in relazione a future previsioni degli organi di governo.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021

(omissis)

Art. 2

Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli **alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

(omissis)